

REGOLAMENTO (CE) N. 320/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2006

relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'industria comunitaria dello zucchero attraversa difficoltà strutturali, dovute alla congiuntura a livello comunitario e internazionale, che rischiano di compromettere la competitività e persino la redditività economica dell'intero settore. Questi problemi non possono essere risolti efficacemente con i soli strumenti di gestione del mercato offerti dall'organizzazione comune del mercato dello zucchero. Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all'instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell'industria saccarifera comunitaria. Questo regime comporterebbe una riduzione delle quote tale da rispettare gli interessi legittimi dell'industria saccarifera, dei coltivatori di barbabietola da zucchero di canna da zucchero e di cicoria e dei consumatori della Comunità.

(2) Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per finanziare le misure di ristrutturazione dell'industria saccarifera comunitaria. Per motivi di sana gestione finanziaria, questo fondo dovrebbe essere integrato nella sezione Garanzia del FEAOG e quindi essere soggetto alle procedure e ai meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾ e, dal

1º gennaio 2007, nel Fondo europeo agricolo di garanzia istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾.

(3) Poiché le regioni ultraperiferiche sono attualmente oggetto di programmi di sviluppo intesi ad accrescere la competitività della loro produzione di zucchero greggio e inoltre producono zucchero greggio di canna in concorrenza con i paesi terzi, i quali non sono soggetti al contributo temporaneo per la ristrutturazione, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese delle regioni ultraperiferiche.

(4) Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficerebbero in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Poiché tale contributo non rientra tra i normali oneri previsti dall'Organizzazione comune del mercato dello zucchero, il relativo gettito dovrebbe essere considerato un «entrata con destinazione specifica» ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾.

(5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione. L'aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario.

(6) Al fine di fornire sostegno ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che devono cessare la produzione a causa della chiusura degli zuccherifici che erano soliti rifornire, una parte dell'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere messa a disposizione di tali coltivatori nonché dei fornitori di macchinari che hanno lavorato per loro al fine di compensare le perdite risultanti da tali chiusure e in particolare la perdita di valore degli investimenti in macchinari specializzati.

⁽¹⁾ Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 209 del 11.8.2005, pag. 1

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.